



LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 03 11 1972 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 6 11 1972 N. 34

Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di Fiere e Mercati.

CAPITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione Liguria in materia di fiere e mercati sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni della presente legge.

CAPITOLO II

Mostre Fiere ed Esposizioni

ARTICOLO 2

Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale: a) promuove il riconoscimento legale degli enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali a norma dell' articolo 2 commi 3^o e 4^o del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 7; b) conferisce il riconoscimento legale agli enti organizzatori di fiere interprovinciali; ne approva lo Statuto e le relative modifiche; c) designa due componenti del consiglio di amministrazione degli enti organizzatori di fiere internazionali a norma dell' art. 3 1^o comma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 7 nonche' i componenti del consiglio di amministrazione degli enti organizzatori di fiere interprovinciali nazionali ed internazionali la cui designazione sia demandata alla Regione dagli statuti degli enti stessi; d) nomina il presidente degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali nonche' uno o piu' vicepresidenti degli enti stessi ove tale carica sia prevista dai relativi statuti e la nomina sia demandata alla Regione; e) scioglie l' amministrazione ordinaria degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali nei casi di impossibilita' di funzionamento della stessa e di gravi irregolarita' e nomina per un periodo non superiore ad un anno un commissario che dovra' riferire per iscritto al Presidente della Giunta Regionale sull' esito della gestione commissariale; f) scioglie gli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali in caso di manifesta impossibilita' degli stessi a raggiungere i fini istituzionali ed adotta i provvedimenti conseguenti ivi comprese la nomina del liquidatore e la approvazione del rendiconto finale.

ARTICOLO 3

La Giunta Regionale su proposta dell' Assessore incaricato: a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali nonche' le deliberazioni che impegnano il bilancio degli enti stessi per oltre un esercizio; b) nomina il segretario generale degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali su proposta del Presidente degli enti stessi; c) designa un membro del collegio dei revisori dei conti degli enti organizzatori di fiere internazionali a norma dell' art. 3 2^o comma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 7 nonche' i membri del collegio dei revisori degli enti organizzatori di fiere internazionali nazionali ed interprovinciali la cui designazione sia demandata alla Regione dagli statuti degli enti stessi; d) puo' concedere contributi alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nella regione secondo le leggi vigenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio fino a quando la Regione non provvedera' a dettare una nuova disciplina. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio Regionale sulle attivita' degli enti di cui alla lettera a) del presente articolo.

ARTICOLO 4

Il Presidente della Giunta Regionale sentita la Giunta su proposta dell' Assessore incaricato autorizza le mostre fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale nazionale ed internazionale che si svolgono nella Regione nei limiti di cui all' art. 1 lettera a) e b) del DPR 15 gennaio 1972 n. 7.

ARTICOLO 5

Il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore incaricato: a) nomina il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali sulla base delle designazioni previste dalla legge e dagli statuti degli enti stessi; b) emana entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario regionale delle mostre fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale che si svolgeranno nell' ambito della regione nell' anno successivo. In tale calendario sono altresì elencate le mostre fiere ed esposizioni a carattere locale provinciale nazionale ed internazionale che si svolgeranno nella regione nello stesso periodo. A tal fine le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della regione sono tenute a trasmettere alla Regione entro il mese di novembre il calendario di cui all' art. 8 del Regio Decreto Legge 29 gennaio 1934 n. 454 convertito in legge 5 luglio 1934 n. 1607.

ARTICOLO 6

Le competenze di cui all' art. 2 lettere d) e f); all' articolo 3 lettere a) e b); all' art. 5 lett. a) si esercitano nei confronti degli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali nel rispetto dei limiti di cui all' art. 1 lett. a) del DPR 15 gennaio 1972 n. 7.

ARTICOLO 7

Il Presidente della Giunta Regionale o per sua delega l' Assessore incaricato esercita la vigilanza sulle mostre fiere ed esposizioni che si svolgono nella regione nei limiti di cui all' articolo 1 lett. a) e b) del DPR 15 gennaio 1972 n. 7.

ARTICOLO 8

Gli enti organizzatori di fiere interprovinciali e nazionali nei limiti di cui alla lettera a) dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 7 sono tenuti ad uniformare i loro statuti alle norme della presente legge.

CAPITOLO III

Mercati

ARTICOLO 9

Il Consiglio Regionale emana i regolamenti - tipo dei mercati all' ingrosso di cui all' art. 8 della legge 25 marzo 1959 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni i quali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ai quali dovranno uniformarsi i regolamenti dei singoli mercati.

ARTICOLO 10

La Giunta Regionale su proposta dell' Assessore incaricato: a) autorizza l' istituzione dei mercati all' ingrosso sentiti il Consiglio comunale competente per territorio e il Comitato Tecnico Urbanistico di cui all' art. 9 della legge della Regione Liguria 24 maggio 1972 n. 8; b) designa due funzionari regionali del settore agricoltura a membri della Commissione di mercato di cui all' art. 7 della legge 25 marzo 1959 numero 125 e successive modificazioni ed integrazioni in sostituzione dei due rappresentanti degli Organi provinciali del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste; c) prescrive all' Ente gestore sulla base della relazione del Commissario di cui alla lett. b) dello art. 11 i provvedimenti per l' adeguamento del servizio o per il regolare funzionamento dei mercati all' ingrosso fissando il termine per la loro attuazione; d) pronuncia la revoca della gestione nel caso che entro il termine fissato ai sensi del precedente punto c) l' Ente gestore non abbia adottato i provvedimenti prescritti.

ARTICOLO 11

Il Presidente della Giunta Regionale sentita la Giunta su proposta dell' Assessore incaricato: a) approva il regolamento dei singoli mercati all' ingrosso istituiti da Enti diversi dai Comuni e loro consorzi; b) nomina un Commissario in caso di irregolarita' o inefficienza del mercato con il compito di riferire per iscritto al Presidente della Giunta Regionale al fine dell' adozione dei provvedimenti di cui alla lettera c) dell' art. 10. Il Commissario e' nominato per un periodo non superiore a tre mesi.

ARTICOLO 12

Il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore incaricato: a) nomina la Commissione di mercato composta a norma di legge; b) approva le convenzioni con le quali a norma di legge le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della regione possono concedere la costruzione e l' esercizio dei mercati all' ingrosso da detti Enti istituiti ad Enti o Consorzi di operatori economici nei settori della produzione del commercio e della lavorazione dei prodotti ittici; c) approva i provvedimenti di revoca e di decadenza delle convenzioni di cui al precedente punto b); d) approva la convenzione tra l' Ente gestore del mercato all' ingrosso ed uno degli Istituti di credito abilitati a norma di legge per la gestione della Cassa per i servizi di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

ARTICOLO 13

Il Presidente della Giunta Regionale o per Sua delega l' Assessore incaricato esercita la vigilanza sulla gestione sugli impianti e sulla regolarita' del funzionamento dei mercati all' ingrosso della regione.

CAPITOLO IV Disposizioni finali

ARTICOLO 14

La Giunta Regionale adotta gli altri provvedimenti di competenza della Regione in materia di fiere e mercati che non siano previsti nella presente legge sempreche' questi rientrando nelle iniziative della programmazione regionale non competano al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 15

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli Organi regionali prima dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 3 novembre 1972

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1972

___Num:0012

___Boll__Uff__Num:34

___Boll__Uff__Anno:1972